

Delibera di Giunta Regionale - N.ro 2005/1492 - protocollato il 19/9/2005
Pubblicata sul (B.U.R. n° 139 del 12 Ottobre 2005)

Oggetto: APPROVAZIONE CRITERI E MODALITA' PER L'AUTORIZZAZIONE REGIONALE ALLO SVOLGIMENTO DI SERVIZI DI INTERMEDIAZIONE RICERCA E SELEZIONE DEL PERSONALE E DI SUPPORTO ALLA RICOLLOCAZIONE PROFESSIONALE, AI SENSI DEGLI ARTT. 39 E 40 DELLA L.R. 17/2005.

Prot. n. (DGL/05/27310)

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:

- il D.lgs. n. 469/1997 e successive modificazioni, recante il conferimento alle Regioni ed agli Enti locali delle funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro, a norma dell'art.1 della Legge n. 59/1997;
- la Legge n. 30/2003, "Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro";
- il D.lgs. n. 276/2003, "Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30", che agli artt. 5 e 6 individua i requisiti giuridici e finanziari che devono essere preventivamente accertati ai fini del rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento delle attività di intermediazione, di ricerca e selezione del personale e di supporto alla ricollocazione professionale;
- a L.R. n. 17/2005, "Norme per la promozione dell'occupazione, della sicurezza, regolarità e qualità del lavoro";

Ritenuto opportuno dotarsi di criteri e modalità per l'autorizzazione regionale allo svolgimento dei servizi di intermediazione, di ricerca e selezione del personale e di supporto alla ricollocazione professionale, nonché per l'eventuale sospensione e revoca della stessa, a norma degli artt. 39 e 40 della L.R. n. 17/2005, approvando quanto contenuto nell'Allegato, parte integrante del presente atto;

Sentiti il Comitato di coordinamento istituzionale e la Commissione regionale tripartita, quali organismi regionali di collaborazione istituzionale e concertazione sociale ai sensi delle LL.RR. nn.12/2003 e 17/2005;

Dato atto del parere favorevole espresso dalla competente Commissione assembleare, ai sensi dell'art. 39, comma 2, della L.R. n.17/2005, nella seduta del 27 luglio 2005;

Dato atto, ai sensi dell'art. 37, comma 4, della L.R. n. 43/2001 e della propria deliberazione n. 447/2003, del parere di regolarità amministrativa espresso dal Direttore generale Cultura, Formazione e Lavoro dott.ssa Cristina Balboni;

Su proposta dell'Assessore competente per materia;
a voti unanimi e palesi,

D E L I B E R A

1. di approvare, per le motivazioni in premessa citate e qui integralmente richiamate, nel testo di cui all'Allegato, parte integrante della presente deliberazione, i "Criteri e modalità per l'autorizzazione regionale allo svolgimento dei servizi di intermediazione, di ricerca e selezione del personale e di supporto alla ricollocazione professionale, nonché per l'eventuale sospensione e revoca della stessa, a norma degli artt. 39 e 40 della L.R. n.17/2005";
2. di disporre la pubblicazione integrale del presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

- - - - -

Criteri e modalità per l'autorizzazione regionale allo svolgimento dei servizi di intermediazione, di ricerca e selezione del personale e di supporto alla ricollocazione professionale, nonché per l'eventuale sospensione e revoca della stessa, a norma degli artt.39 e 40 della L.R. n.17/2005.

INDICE

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 Ambito di intervento
- Art. 2 Attività di intermediazione, di ricerca e selezione del personale e di supporto alla ricollocazione professionale

CAPO II - ATTIVITÀ DI INTERMEDIAZIONE

- Art. 3 Società
- Art. 4 Comuni, Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, Istituti di scuola secondaria di secondo grado, statali e paritari
- Art. 5 Soggetti di carattere associativo ed Enti bilaterali
- Art. 6 Requisiti finanziari per le autorizzazioni delle società di cui all'art. 3
- Art. 7 Requisiti giuridici, strutturali e professionali per le autorizzazioni dei soggetti di cui all'art.3
- Art. 8 Requisiti giuridici, strutturali e professionali per le autorizzazioni dei soggetti di cui agli artt. 4 e 5

CAPO III - ATTIVITÀ DI RICERCA E SELEZIONE DEL PERSONALE E DI SUPPORTO ALLA RICOLLOCAZIONE PROFESSIONALE

- Art. 9 Soggetti autorizzabili
- Art. 10 Requisiti finanziari per le autorizzazioni delle società di cui all'art. 9
- Art. 11 Requisiti giuridici, strutturali e professionali per le autorizzazioni delle società di cui all'art. 9

CAPO IV ADEMPIMENTI E CONDIZIONI D'ESERCIZIO

- Art. 12 Obbligo di interconnessione con il Sistema informativo lavoro della Regione Emilia-Romagna
- Art. 13 Comunicazione alla Regione
- Art. 14 Divieto di discriminazione, limiti alla diffusione di dati
- Art. 15 Gratuità per i lavoratori
- Art. 16 Pubblicità e trasparenza

CAPO V - RILASCIO, SOSPENSIONE E REVOCA DEL PROVVEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE

- Art. 17 Procedure
- Art. 18 Integrazione di autorizzazione
- Art. 19 Sospensione e revoca del provvedimento di autorizzazione
- Art. 20 Divieto di transazione

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Ambito di intervento

Le disposizioni di cui al presente provvedimento, nel dare attuazione ai principi posti dalla legge regionale n. 17/2005, disciplinano le modalità ed i criteri per l'autorizzazione regionale allo svolgimento, nel territorio regionale, dei servizi di intermediazione, di ricerca e selezione del personale e di supporto alla ricollocazione professionale, nonché per l'eventuale sospensione e revoca dell'autorizzazione stessa.

Art. 2 Attività di intermediazione, di ricerca e selezione del personale e di supporto alla ricollocazione professionale

1. L'autorizzazione allo svolgimento delle attività di intermediazione, di ricerca e selezione del personale e di supporto alla ricollocazione professionale viene concessa dalla Regione con esclusivo riferimento al proprio territorio e previo accertamento della sussistenza dei requisiti previsti dal presente provvedimento.
2. Le predette attività sono rivolte esclusivamente ai datori di lavoro che abbiano sedi operative nel territorio regionale, limitatamente alle esigenze di personale delle sedi medesime.

CAPO II - ATTIVITÀ DI INTERMEDIAZIONE

Art. 3 Società

Possono essere autorizzate allo svolgimento dell'attività di intermediazione le società di capitali ovvero cooperative o consorzi di cooperative, italiane o di altro Stato membro della Unione europea, secondo le procedure di cui all'art. 18 del presente provvedimento e limitatamente alle sedi presenti nel territorio regionale.

Art. 4 Comuni, Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, Istituti di scuola secondaria di secondo grado, statali e paritari

Possono essere autorizzati allo svolgimento della attività di intermediazione secondo le procedure ed i limiti di cui all'art. 3 del presente provvedimento, a condizione che svolgano tale attività senza finalità di lucro:

- a) i Comuni, anche nelle forme associative disciplinate dalla L.R. n. 11/2001 (Disciplina delle forme associative e altre disposizioni in materia di enti locali),
- b) le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura,
- c) gli Istituti di scuola secondaria di secondo grado, statali e paritari.

Art. 5 Soggetti di carattere associativo ed Enti bilaterali

Possono essere autorizzati allo svolgimento della attività di intermediazione, secondo le procedure ed i limiti di cui all'art. 3 del presente provvedimento:

- a) le associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative che siano firmatarie di contratti collettivi nazionali di lavoro;
- b) le associazioni in possesso di riconoscimento istituzionale di rilevanza nazionale e aventi come oggetto sociale la tutela e l'assistenza delle attività imprenditoriali, del lavoro o delle disabilità;
- c) gli enti bilaterali, costituiti secondo le clausole degli accordi e dei contratti collettivi nazionali di lavoro sottoscritti dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

Art. 6 Requisiti finanziari per le autorizzazioni delle società di cui all'art. 3

1. Per l'esercizio della attività di intermediazione sono richieste:
 - a) l'acquisizione di un capitale versato non inferiore a 50.000 euro;
 - b) l'indicazione della attività di intermediazione come oggetto sociale prevalente.
2. In riferimento a quanto previsto al comma 1, lettera b), l'attività oggetto di autorizzazione deve superare il 50 per cento delle attività della agenzia svolte nell'arco dei dodici mesi.
3. Per i soggetti autorizzati e operativi ai sensi della previgente normativa, la verifica della prevalenza dell'oggetto sociale potrà essere effettuata a consuntivo dell'ultimo anno di attività, sulla base dei dati di contabilità analitica che devono essere desumibili da ogni unità operativa.
4. Alle società che intendano ricevere l'autorizzazione ai sensi del presente provvedimento si richiede l'impegno a che l'attività oggetto di autorizzazione superi il 50 per cento delle attività della società medesima.

Art. 7 Requisiti giuridici, strutturali e professionali per le autorizzazioni dei soggetti di cui all'art.3

1. Per l'esercizio della attività di intermediazione da parte di società sono, altresì, richieste:
 - a) presenza di una o più sedi operative che svolgano l'attività nel territorio della Regione;
 - b) la disponibilità di luoghi dedicati e di attrezzature d'ufficio, informatiche e collegamenti telematici idonei allo svolgimento dell'attività stessa, nonché conformi alla normativa in materia di sicurezza ed igiene nei luoghi di lavoro; i locali adibiti a sportello devono essere aperti al pubblico in orario d'ufficio per almeno 22 ore settimanali e accessibili ai disabili ai sensi della vigente normativa;
 - c) competenze professionali relative a:
 - c. 1) almeno quattro persone nella sede principale;
 - c. 2) almeno due persone per ogni altra unità organizzativa;
 - d) l'assenza, in capo agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti muniti di rappresentanza e ai soci accomandatari, di condanne penali, anche non definitive, ivi comprese le sanzioni sostitutive di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni ed integrazioni, per delitti contro il patrimonio, per delitti contro la fede pubblica o contro l'economia pubblica, per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale, o per delitti non colposi per i quali la legge commina la pena della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni, per delitti o contravvenzioni previsti da leggi dirette alla prevenzione degli infortuni sul lavoro o, in ogni caso, previsti da leggi in materia di lavoro o di previdenza sociale; assenza, altresì, di sottoposizione alle misure di prevenzione disposte ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, o della legge 13 settembre 1982, n. 646, e successive modificazioni;
 - e) la presenza, nel caso di soggetti polifunzionali, non caratterizzati da un oggetto sociale esclusivo, di distinte divisioni operative, gestite con strumenti di contabilità analitica, tali da consentire di conoscere tutti i dati economico-gestionali specifici;
 - f) l'interconnessione con il sistema informativo regionale del lavoro, nonché l'invio alla autorità concedente di ogni informazione utile ad un efficace funzionamento del mercato del lavoro.
2. Il personale di cui al comma 1, lettera c), deve essere dotato di adeguate competenze documentabili derivanti da esperienze professionalizzanti di durata non inferiore a due anni maturate nel campo della gestione o della ricerca e selezione del personale o della fornitura di lavoro temporaneo o della ricollocazione professionale o dei servizi per l'impiego o della formazione professionale o di orientamento o della mediazione tra domanda ed offerta di lavoro o nel campo delle relazioni sindacali. Ai fini dell'acquisizione dell'esperienza professionale di minimo due anni, si tiene altresì conto dei percorsi formativi certificati, oltre che dalla Regione Emilia-Romagna, dalle altre Regioni e Province autonome, in quanto siano compatibili con le direttive in materia della Regione Emilia-Romagna, e promossi anche dalle associazioni maggiormente rappresentative in materia di ricerca e selezione del personale, ricollocazione professionale e somministrazione, di durata non inferiore ad un anno. L'iscrizione all'albo dei consulenti del lavoro da almeno due anni costituisce titolo idoneo alternativo all'esperienza professionale. E' altresì ammessa la possibilità, limitatamente ad una delle persone di cui al comma 1, lettera c. 1), qualora impegnata con contratto di lavoro di tipo subordinato in funzioni di carattere operativo, di non disporre delle competenze professionalizzanti descritte nel primo periodo; tale possibilità è inoltre ammessa, negli stessi termini, per le persone di cui al comma 1, lettera c. 2).

Art. 8 Requisiti giuridici, strutturali e professionali per le autorizzazioni dei soggetti di cui agli artt. 4 e 5

1. Ai fini dello svolgimento dell'attività di intermediazione da parte di tali soggetti sono richieste:
 - a) la presenza di una o più sedi operative che svolgano l'attività nel territorio della Regione;
 - b) la disponibilità di luoghi dedicati e di attrezzature d'ufficio, informatiche e collegamenti telematici idonei allo svolgimento dell'attività stessa, nonché conformi alla normativa in materia di sicurezza ed igiene nei luoghi di lavoro; i locali adibiti a sportello devono essere aperti al pubblico in orario d'ufficio per almeno 22 ore settimanali e accessibili ai disabili ai sensi della vigente normativa;

- c) competenze professionali relative a:
 - c. 1) almeno quattro persone nella sede principale;
 - c. 2) almeno due persone per ogni altra unità organizzativa;
 - d) l'assenza, in capo ai rappresentanti legali dei soggetti di cui all'art. 5, di condanne penali, anche non definitive, ivi comprese le sanzioni sostitutive di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni ed integrazioni, per delitti contro il patrimonio, per delitti contro la fede pubblica o contro l'economia pubblica, per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale, o per delitti non colposi per i quali la legge commina la pena della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni, per delitti o contravvenzioni previsti da leggi dirette alla prevenzione degli infortuni sul lavoro o, in ogni caso, previsti da leggi in materia di lavoro o di previdenza sociale; assenza, altresì, di sottoposizione alle misure di prevenzione disposte ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, o della legge 13 settembre 1982, n. 646, e successive modificazioni;
 - e) l'interconnessione con il sistema informativo regionale del lavoro, nonché l'invio alla autorità concedente di ogni informazione per un efficace funzionamento del mercato del lavoro.
2. Il personale di cui al comma 1, lettera c), deve essere dotato di adeguate competenze documentabili derivanti da esperienze professionalizzanti di durata non inferiore a due anni, maturate nel campo della gestione o della ricerca e selezione del personale o della fornitura di lavoro temporaneo o della ricollocazione professionale o dei servizi per l'impiego o della formazione professionale o di orientamento o della mediazione tra domanda ed offerta di lavoro o nel campo delle relazioni sindacali. Ai fini dell'acquisizione dell'esperienza professionale di minimo due anni, si tiene altresì conto dei percorsi formativi certificati, oltre che dalla Regione Emilia-Romagna, dalle altre Regioni e Province autonome, in quanto siano compatibili con le direttive in materia della Regione Emilia-Romagna, e promossi anche dalle associazioni maggiormente rappresentative in materia di ricerca e selezione del personale, ricollocazione professionale e somministrazione, di durata non inferiore ad un anno. L'iscrizione all'albo dei consulenti del lavoro da almeno due anni costituisce titolo idoneo alternativo all'esperienza professionale. E' altresì ammessa la possibilità, limitatamente ad una delle persone di cui al comma 1, lettera c. 1), qualora impegnata con contratto di lavoro di tipo subordinato in funzioni di carattere operativo, di non disporre delle competenze professionalizzanti descritte nel primo periodo; tale possibilità è inoltre ammessa, negli stessi termini, per le persone di cui al comma 1, lettera c. 2).
3. I soggetti autorizzati possono fornire, garantendo adeguate forme di raccordo con le Province territorialmente competenti, i servizi di intermediazione, per i seguenti ambiti di utenza:
- a) i Comuni, esclusivamente verso le persone residenti o verso le imprese con sedi operative sul loro territorio;
 - b) le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, esclusivamente nei confronti delle imprese iscritte nel proprio registro;
 - c) le Istituzioni scolastiche di secondo grado, statali e paritarie, esclusivamente nei confronti di coloro che sono stati propri allievi non oltre i due anni precedenti l'erogazione del servizio di intermediazione.

CAPO III - ATTIVITÀ DI RICERCA E SELEZIONE DEL PERSONALE E DI SUPPORTO ALLA RICOLLOCAZIONE PROFESSIONALE

Art. 9 Soggetti autorizzabili

Possono essere autorizzate allo svolgimento delle attività di ricerca e selezione del personale o di supporto alla ricollocazione professionale le società di capitali e di persone ovvero cooperative o consorzi di cooperative, italiane o di altro Stato membro della Unione europea, secondo le procedure di cui al presente provvedimento e limitatamente alle sedi presenti nel territorio regionale.

Art. 10 Requisiti finanziari per le autorizzazioni delle società di cui all'art. 9

Per l'esercizio delle attività di ricerca e selezione del personale o di supporto alla ricollocazione professionale sono richieste:

- a) l'acquisizione di un capitale versato non inferiore a 25.000 euro, fatte comunque salve le disposizioni dell'ordinamento civile;
- b) l'indicazione delle attività di ricerca e selezione del personale o di supporto alla ricollocazione professionale come oggetto sociale.

Art. 11 Requisiti giuridici, strutturali e professionali per le autorizzazioni delle società di cui all'art. 9

1. Per l'esercizio delle attività di ricerca e selezione del personale o di supporto alla ricollocazione professionale sono, altresì, richieste:
 - a) la presenza di una o più sedi operative che svolgano l'attività nel territorio della Regione;
 - b) la disponibilità di luoghi dedicati e di attrezzature d'ufficio, informatiche e collegamenti telematici idonei allo svolgimento dell'attività stessa, nonché conformi alla normativa in materia di sicurezza ed igiene nei luoghi di lavoro; i locali adibiti a sportello devono essere aperti al pubblico in orario d'ufficio per almeno 22 ore settimanali e accessibili ai disabili ai sensi della vigente normativa;
 - c) competenze professionali relative a:
 - c.1) almeno due persone nella sede principale;
 - c.2) almeno una persona per ogni altra eventuale unità organizzativa periferica;
 - d) l'assenza, in capo agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti muniti di rappresentanza e ai soci accomandatari, di condanne penali, anche non definitive, ivi comprese le sanzioni sostitutive di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni ed integrazioni, per delitti contro il patrimonio, per delitti contro la fede pubblica o contro l'economia pubblica, per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale, o per delitti non colposi per i quali la legge commina la pena della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni, per delitti o contravvenzioni previsti da leggi dirette alla prevenzione degli infortuni sul lavoro o, in ogni caso, previsti da leggi in materia di lavoro o di previdenza sociale; assenza, altresì, di sottoposizione alle misure di prevenzione disposte ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, o della legge 13 settembre 1982, n. 646, e successive modificazioni;
 - e) la presenza, nel caso di soggetti polifunzionali, non caratterizzati da un oggetto sociale esclusivo, di distinte divisioni operative, gestite con strumenti di contabilità analitica, tali da consentire di conoscere tutti i dati economico-gestionali specifici;
 - f) l'interconnessione con il sistema informativo regionale del lavoro, nonché l'invio alla autorità concedente di ogni informazione strategica per un efficace funzionamento del mercato del lavoro.

2. Il personale di cui al comma 1, lettera c), deve essere dotato di adeguate competenze documentabili derivanti da esperienze professionalizzanti di durata non inferiore a due anni, maturate nel campo della gestione o della ricerca e selezione del personale o della fornitura di lavoro temporaneo o della ricollocazione professionale o dei servizi per l'impiego o della formazione professionale o di orientamento o della mediazione tra domanda ed offerta di lavoro o nel campo delle relazioni sindacali. Ai fini dell'acquisizione dell'esperienza professionale di minimo due anni, si tiene altresì conto dei percorsi formativi certificati, oltre che dalla Regione Emilia-Romagna, dalle altre Regioni e Province autonome, in quanto siano compatibili con le direttive regionali, e promossi anche dalle associazioni maggiormente rappresentative in materia di ricerca e selezione del personale, ricollocazione professionale e somministrazione, di durata non inferiore ad un anno. L'iscrizione all'albo dei consulenti del lavoro da almeno due anni costituisce titolo idoneo alternativo all'esperienza professionale. E' altresì ammessa la possibilità, limitatamente ad una delle persone di cui al comma 1, lettera c. 1), qualora impegnata con contratto di lavoro di tipo subordinato in funzioni di carattere operativo, di non disporre delle competenze professionalizzanti descritte nel primo periodo; tale possibilità è inoltre ammessa, negli stessi termini, per le persone di cui al comma 1, lettera c. 2).

CAPO IV ADEMPIMENTI E CONDIZIONI DI ESERCIZIO

Art. 12 Obbligo di interconnessione con il Sistema informativo lavoro della Regione Emilia-Romagna

1. Tutti i soggetti autorizzati dalla Regione con le procedure e le modalità di cui ai precedenti artt. 3, 4, 5 devono richiedere alla Regione le modalità di rilascio dell'apposito codice di accesso necessario per l'invio telematico al SILER dei dati relativi alle offerte di lavoro.
2. I soggetti autorizzati di cui al comma 1 utilizzeranno per la trasmissione telematica dei dati, il formato indicato dalla Regione, secondo le modalità di dettaglio che verranno definite dalla Giunta regionale, e saranno responsabili dell'aggiornamento delle informazioni inserite nel SILER.

Art. 13 Comunicazione alla Regione

1. I soggetti autorizzati si impegnano a comunicare all'autorità concedente gli spostamenti di sede, l'apertura di filiali o succursali, la cessazione delle attività ed hanno inoltre l'obbligo di fornire alla stessa tutte le informazioni richieste. Le comunicazioni all'autorità concedente relative agli spostamenti di sede, all'apertura di filiali o succursali, alla cessazione delle attività, saranno da questa comunicate tempestivamente alla Provincia o alle Province nel cui territorio ha sede operativa e/o legale il soggetto autorizzato.
2. In caso di ripetuto mancato invio delle comunicazioni o informazioni richieste l'autorizzazione potrà essere revocata dalla predetta autorità.

Art. 14 Divieto di discriminazione, limiti alla diffusione di dati.

1. Nello svolgimento delle attività di intermediazione, ricerca e selezione del personale, supporto alla ricollocazione professionale, è vietata ogni pratica discriminatoria, diretta ed indiretta, basata su condizioni e convinzioni personali, affiliazione sindacale o politica, credo religioso, sesso, orientamento sessuale, stato matrimoniale o di famiglia o di gravidanza, età, handicap, cittadinanza, razza, origine etnica, colore, ascendenza, origine nazionale e territoriale, gruppo linguistico, stato di salute, eventuali controversie con i precedenti datori di lavoro, ulteriori caratteri espressivi dell'identità personale e comunque non strettamente attinenti alla valutazione dell'attitudine professionale del lavoratore.
2. È in particolare vietato ai soggetti autorizzati effettuare qualsivoglia indagine, trattamento di dati, ovvero preselezione di lavoratori, anche con il loro consenso, in base ai menzionati elementi discriminatori.
3. I soggetti autorizzati sono altresì in particolare tenuti a non raccogliere ed esaudire richieste di datori di lavoro caratterizzate dalla presenza di tali elementi.
4. Deroghe ai precedenti due commi sono possibili, laddove la considerazione dei menzionati caratteri costituisca requisito essenziale o determinante ai fini dello svolgimento dell'attività di lavoro, incidendo sull'adempimento della prestazione, ovvero allo scopo di favorire la collocabilità delle persone svantaggiate, ai sensi dell'art. 11 della L.R. n. 17/2005, esclusivamente su specifica autorizzazione dell'autorità concedente.
5. L'autorità concedente l'autorizzazione allo svolgimento di attività di intermediazione, ricerca e selezione del personale, supporto alla ricollocazione professionale, al fine di verificare il rispetto del divieto di discriminazione, raccoglie elementi di fatto, desunti anche da dati di carattere statistico, relativi in particolare ai nominativi di aspiranti prestatori segnalati alle imprese, nonché assunti.
6. I soggetti autorizzati assicurano agli aspiranti prestatori il diritto di indicare i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i propri dati devono essere comunicati e garantiscono l'ambito di diffusione dei dati dagli stessi individuato, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.
7. È obbligo dei soggetti autorizzati fornire adeguata informazione individuale, agli aspiranti prestatori, del proprio diritto ad una selettiva diffusione dei dati.

Art. 15 Gratuità per i lavoratori

È fatto divieto ai soggetti autorizzati di esigere o comunque di percepire, direttamente o indirettamente, compensi dal lavoratore per le prestazioni svolte.

Art. 16 Pubblicità e trasparenza

1. All'esterno ed all'interno dei locali delle unità organizzative devono essere indicati in modo visibile gli estremi dell'autorizzazione e deve essere affisso l'orario di apertura che viene garantito al pubblico. Deve altresì essere indicato l'organigramma delle funzioni aziendali con le specifiche competenze professionali ed il responsabile della unità organizzativa.
2. I soggetti autorizzati comunicano all'autorità concedente l'organigramma organizzativo articolato per funzioni aziendali con allegati i *curricula*, e le variazioni successivamente intervenute. A tale elenco devono poter accedere per consultazione quanti intendano avvalersi dei loro servizi.

CAPO V - RILASCIO, SOSPENSIONE E REVOCA DEL PROVVEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE

Art. 17 Procedure

1. Il rilascio della autorizzazione allo svolgimento delle attività di intermediazione, di ricerca e selezione del personale e di supporto alla ricollocazione professionale da parte dei soggetti di cui agli artt. 3, 4 e 5 del presente provvedimento, avviene previa presentazione della richiesta al seguente indirizzo:
"Regione Emilia-Romagna, Assessorato Scuola. Formazione Professionale. Università. Lavoro. Pari opportunità, Servizio Lavoro - Viale A. Moro, 38, 40127 - Bologna (BO)", da effettuarsi mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero a mano, piano 2°, dalle ore 9.00 alle ore 13.00.
2. L'autorizzazione allo svolgimento delle attività di intermediazione è subordinata alla verifica della sussistenza dei requisiti di cui agli artt. 6, 7 e 8 del presente provvedimento e di ogni altro adempimento previsto da norme di legge e di regolamento.
L'autorizzazione allo svolgimento delle attività di ricerca e selezione del personale e di supporto alla ricollocazione professionale è subordinata alla verifica della sussistenza dei requisiti di cui agli artt. 10, 11 del presente provvedimento e di ogni altro adempimento previsto da norme di legge e di regolamento.
3. La richiesta di autorizzazione alle attività di intermediazione, resa ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 445 del 2000, deve contenere specifica dichiarazione in ordine ai:
 - requisiti finanziari, nonché giuridici, strutturali e professionali (di cui rispettivamente agli artt. 6 e 7) per le autorizzazioni dei soggetti di cui all'art. 3;
 - requisiti giuridici, strutturali e professionali (di cui all'art. 8) per le autorizzazioni dei soggetti di cui agli artt. 4 e 5.
4. La richiesta da parte dei soggetti di cui all'art. 9 di autorizzazione alle attività di ricollocazione e ricerca e selezione, resa ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 445 del 2000, deve contenere specifica dichiarazione in ordine ai: requisiti finanziari (di cui all'art. 10), nonché giuridici, strutturali e professionali (di cui all'art. 11).
5. Entro 60 giorni dalla presentazione della richiesta, previo accertamento della sussistenza dei requisiti di cui ai presenti "Criteri e modalità", l'autorità concedente adotta il provvedimento di autorizzazione all'esercizio delle attività e ne informa contestualmente il soggetto interessato, il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, nonché le Province nel cui territorio il soggetto interessato ha sede legale e/o operativa.
6. L'autorità concedente ha 20 giorni di tempo per richiedere chiarimenti e/o integrazioni. Tale richiesta vale ad interrompere i termini di cui al comma 5.
7. Nel caso in cui non esistano i presupposti per il rilascio dell'autorizzazione, l'autorità concedente adotta un motivato provvedimento di diniego.

Art. 18 Integrazione di autorizzazione

1. I soggetti in possesso di autorizzazione allo svolgimento di attività di ricerca e selezione o ricollocazione professionale possono fare richiesta di autorizzazione allo svolgimento delle attività di intermediazione, previa acquisizione dei requisiti tecnici, finanziari e professionali richiesti per lo svolgimento di tale attività, anche mediante integrazione di quelli già da loro posseduti. In caso di integrazione, l'oggetto sociale prevalente della società che ne fa richiesta diverrà, contestualmente, l'esercizio dell'attività di intermediazione.
2. Attraverso tale integrazione è possibile pervenire ai requisiti richiesti per lo svolgimento della attività con esclusivo riferimento all'ambito regionale.
3. In caso di integrazione di autorizzazione trovano applicazione le norme previste per l'attività di intermediazione.

Art. 19 Sospensione e revoca del provvedimento di autorizzazione

1. L'autorità concedente vigila, al fine di verificare che i soggetti autorizzati rispettino le disposizioni nazionali o regionali sul lavoro.
2. I soggetti autorizzati si impegnano a collaborare pienamente con l'autorità concedente, quanto alla verifica ed al controllo delle attività da essi svolte, in particolare consentendo l'ingresso nei propri locali e la visione di tutti i documenti ritenuti utili, da parte di personale che opera per conto dell'autorità concedente. L'amministrazione si riserva di verificare, anche in loco, la rispondenza della documentazione prodotta ai requisiti.
3. L'autorità concedente sospende l'autorizzazione, dandone comunicazione al soggetto interessato, a tutti i soggetti che risultino non aver rispettato disposizioni nazionali o regionali sul lavoro. Nei casi più gravi, in particolare quanto alla violazione delle norme in materia di discriminazione, tutela della riservatezza ed oneri economici per i prestatori di lavoro, l'autorità concedente revoca direttamente l'autorizzazione.
4. L'autorità concedente, ove non revochi direttamente l'autorizzazione, informa il soggetto autorizzato delle irregolarità riscontrate ed assegna un termine non inferiore a trenta giorni, affinché il medesimo provveda a sanare le irregolarità o a fornire eventuali chiarimenti.
5. Ove il soggetto autorizzato non si adegui a quanto richiesto, ovvero i chiarimenti vengano ritenuti insufficienti, l'autorità concedente, nei 60 giorni successivi, provvede a revocare l'autorizzazione.
6. Il soggetto cui sia stata revocata la autorizzazione potrà presentare domanda di riesame all'autorità concedente nel termine di 30 giorni a decorrere dalla comunicazione del predetto provvedimento di revoca.
7. La Regione provvederà a comunicare l'adozione del provvedimento di sospensione o di revoca contestualmente al soggetto interessato, al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, nonché alle Province nel cui territorio il soggetto interessato ha sede legale e/o operativa.

Art. 20 Divieto di transazione

1. L'autorizzazione non può costituire oggetto di transazione commerciale.
2. E' vietato il ricorso a figure contrattuali, tipiche o atipiche, attraverso cui realizzare, anche a titolo non oneroso, qualsivoglia forma di trasferimento o concessione della autorizzazione ottenuta a favore di soggetti terzi, siano essi persone fisiche o giuridiche. E' altresì vietato il ricorso a contratti di natura commerciale con cui viene ceduta a terzi parte della attività oggetto di autorizzazione, compresa l'attività di commercializzazione.
3. Il trasferimento d'azienda o la fusione comportano, in caso di conferimento in nuova o diversa società non autorizzata a tempo indeterminato, il venir meno della autorizzazione e la necessità di ottenerne una nuova.